



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 22 luglio 2009

Deliberazione n. 4/2009

OGGETTO: Art. 47 delle Norme di Attuazione del PAI e artt. 70 ss. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio - Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda Sopralacuale - adozione di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i..

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- Il R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- la legge 2 maggio 1990, n. 102, recante "*Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987*";
- in particolare l'art. 8, comma 3 della suddetta legge, contenente limitazioni al rilascio di nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica nel territorio della Valtellina;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche*";
- in particolare l'art. 3 della suddetta legge, relativo a "*equilibrio del bilancio idrico*";



- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- in particolare, l’art. 57 (recante “*Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore*”) del suddetto Decreto legislativo;
- il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante “*Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*” e s. m. i.;
- in particolare l’art. 22 (concernente la pianificazione del bilancio idrico) e l’art. 44 (relativo ai Piani regionali di Tutela delle Acque) del suddetto Decreto Legislativo;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- in particolare, l’art. 20 del suddetto Decreto legislativo, recante “*Compiti di programmazione*” dell’ente Provincia;
- la legge regionale Lombardia n. 12 dell’11 marzo 2005, “*Legge per il governo del territorio*”;
- in particolare, gli artt. 15 ss. e 56 della suddetta legge, concernenti il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*”;
- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”;
- in particolare, l’art. 1 del suddetto Decreto, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;

RICHIAMATI

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico*”;
- la propria Deliberazione n. 7 del 13 marzo 2002, con cui questo Comitato ha adottato “*obiettivi e priorità d’intervento ai sensi dell’art. 44 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e aggiornamento del programma di redazione del piano stralcio di bacino sul bilancio idrico*”;
- la propria Deliberazione n. 7 del 3 marzo 2004, con cui questo Comitato ha adottato integrazioni agli “*obiettivi e priorità d’intervento ai sensi dell’art. 44 del D. lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni*”;
- la DGR Lombardia n. 2244 del 29 marzo 2006, recante approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia;
- la propria Deliberazione n. 3 del 5 aprile 2006, con cui questo Comitato (ai sensi dell’art. 44, comma 5 del D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152) ha espresso il proprio “*parere di conformità del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia*”;



agli obiettivi e alle priorità d'intervento di cui alle Deliberazioni C. I. n. 7/2002 e 7/2004";

- la Deliberazione del Consiglio della Provincia di Sondrio n. 54 del 20 ottobre 2006, recante l'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007, recante "*Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi*";
- la propria Deliberazione n. 2 del 19 luglio 2007, con la quale sono stati adottati "*Criteri per l'elaborazione del Progetto di Piano stralcio sul Bilancio Idrico del bacino idrografico del fiume Po*";
- l'"*Accordo per la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse idriche in Provincia di Sondrio attraverso l'integrazione degli strumenti di pianificazione*" stipulato il 9 agosto 2007 tra l'Autorità di bacino del Po, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio e l'APAT;

PREMESSO CHE

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po, alla quale è stato attribuito il compito di elaborare il Piano di bacino per tale ambito territoriale; ai sensi dell'art. 17, comma 1 della suddetta legge n. 183/1989 detto Piano è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate (oltre che alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo) alla *corretta utilizzazione delle acque* sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- il Piano di bacino ha valore di Piano territoriale di settore e *la legge stabilisce che esso debba essere coordinato con i piani ed i programmi di sviluppo economico e di uso del suolo destinati a trovare applicazione sull'ambito territoriale di competenza del Piano di bacino o anche su porzioni dello stesso* (cfr. comma 4 del medesimo art. 17);
- ai sensi del comma 6ter del citato art. 17 della legge n. 183/1989 i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- tra i contenuti stabiliti dal richiamato comma 3 dell'art. 17 figurano anche (lett. c) le direttive alle quali deve uniformarsi (oltre alla difesa del suolo, alla sistemazione idrogeologica ed idraulica ed all'utilizzazione dei suoli) l'utilizzazione delle acque;
- allo scopo di preservare, anche nelle more delle procedure per l'approvazione e l'entrata in vigore, gli interessi pubblici cui il Piano di bacino ed i suoi stralci sono destinati (con riguardo, in particolare, alle prescrizioni in materia di corretta utilizzazione della risorsa idrica di cui alla lettera c del comma 3 dell'articolo 17) la legge (art. 17 citato, comma 6bis) ha attribuito al Comitato Istituzionale



- dell'Autorità di bacino la potestà di adottare *misure temporanee di salvaguardia*, di efficacia immediatamente vincolante, con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle;
- a seguito della previsione della possibilità di adozione del Piano per stralci, la procedura di adozione e di approvazione del Piano di bacino, originariamente contenuta nell'art. 18 della citata legge n. 183/1989 ha subito diverse modifiche ed integrazioni, in conformità degli specifici fini perseguiti - in via esclusiva o principale - da ciascuno di tali stralci ed anche dell'evoluzione della disciplina legislativa inerente alle competenze di Regioni e di Enti locali in materia di pianificazione e programmazione territoriale (al pari delle modalità per la sua attuazione, originariamente previste dagli artt. 21 ss della stessa legge);
 - in particolare, l'art. 3, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha stabilito che le Autorità di bacino definiscono ed aggiornano il *bilancio idrico*, il quale è lo strumento diretto ad assicurare l'equilibrio tra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto delle priorità, dei criteri e degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge;
 - il comma 2 del suddetto articolo 3 aggiunge che, al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse disponibili e fabbisogni, l'Autorità di bacino adotta, *per quanto di competenza*, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;
 - a seguito delle gravi calamità che hanno colpito il territorio della Provincia di Sondrio nel corso del 1987, con particolare riguardo alla Valtellina, è stata emanata la legge 2 maggio 1990, n. 102, il cui articolo 8, comma 3, ha disposto che fino all'approvazione del Piano di bacino del Po, nei territori della Valtellina, non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica;
 - alla luce delle successive modifiche legislative intervenute dopo il 1990 (e, in particolare, della previsione relativa alla possibilità di adottare e approvare il Piano di bacino per stralci, nonché dell'introduzione del bilancio idrico da parte della ricordata legge n. 36/1994) l'adempimento della suddetta disposizione è stato interpretato nel senso che il rilascio delle suddette concessioni, per essere ammissibile, dovesse risultare compatibile con le previsioni del bilancio idrico relativo al sottobacino dell'Adda sopralacuale;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- successivamente, è stato emanato il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 che ha definito la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee. Tra le finalità fondamentali di tale Decreto rientra il perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili (art. 1, comma 1, lett. c), da perseguire mediante la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico e l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche (art. 1, comma 2, lett. b ed f);
- al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi di tutela, il citato Decreto n. 152/1999 ha introdotto un apposito strumento di pianificazione, il Piano di Tutela delle Acque (art. 44), il quale costituisce uno stralcio di settore



- del Piano di bacino ai sensi del già menzionato art. 17, comma 6^{ter} della legge n. 183/1989, pur essendo adottato ed approvato con una procedura assai diversa rispetto a quella dell'articolo 18 della menzionata legge n. 183/1989;
- tra i contenuti del Piano di Tutela delle Acque il comma 4, lett. d del suddetto art. 44 figurano, in particolare, le misure di tutela qualitative e quantitative del sistema idrico, tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
 - in conformità alla disposizione di cui al punto precedente, l'art. 22, comma 2 del citato D. lgs. n. 152/1999 stabilisce che *nei Piani di Tutela delle Acque devono essere contenute le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico definito dall'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 3 della legge n. 36/1994*, nel rispetto dei criteri e delle priorità individuate dallo stesso articolo 22 del D. lgs. n. 152/1999;
 - in considerazione della necessità di ottemperare con urgenza alle prescrizioni di cui all'art. 8 della legge n. 102/1990, nelle more dell'elaborazione ed adozione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia, questa Autorità di bacino ha elaborato il "*Bilancio idrico per l'Adda sopralacuale*", il quale è stato adottato da questo Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, come Allegato 1 al Titolo III delle Norme di Attuazione del "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po*" (di seguito brevemente denominato PAI), successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
 - in particolare, nel suddetto "*Bilancio idrico per l'Adda sopralacuale*" è riportato il saldo idrico (inteso come valore medio annuo della portata presente al netto delle derivazioni in atto) per ognuno dei corsi d'acqua in esso considerati; tale bilancio è stato effettuato su 124 sezioni caratteristiche delle aste fluviali, considerando unicamente (in coerenza con quanto stabilito dall'art. 8, comma 3 della legge n. 102/1990) le grandi derivazioni idroelettriche e tenendo conto dei soli deflussi idrici superficiali (con esclusione, pertanto, del contributo del sistema idrico sotterraneo);
 - in particolare, l'art. 47, comma 11 delle NA del PAI ha individuato nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia (a seguito della sua approvazione ed entrata in vigore) lo strumento della pianificazione di bacino a cui fare riferimento per i successivi aggiornamenti del "*Bilancio idrico per l'Adda sopralacuale*" e per la disciplina degli usi delle acque ad essi conseguenti;
 - a seguito dell'*iter* previsto dall'art. 44 del D. lgs. n. 152/1999, con DGR n. 1083 del 16 novembre 2005 la Regione Lombardia ha *adottato* il proprio Piano di Tutela delle Acque (definito "*Programma di Tutela ed Uso delle Acque*" o PTUA) e lo ha trasmesso all'Autorità di bacino per l'espressione del parere vincolante di conformità agli obiettivi ed alle priorità da essa fissati con la Deliberazione C. I. n. 7 del 13 marzo 2002 (come aggiornati con Deliberazione C. I. 7 del 3 marzo 2004), ai sensi di quanto stabilito dai commi 2 e 5 del medesimo articolo 44;
 - in particolare, in allegato alla Deliberazione C. I. n. 7/2002 (Allegato C) questo Comitato ha adottato appositi "*Criteri generali di impostazione del Piano stralcio sul bilancio idrico del bacino idrografico del fiume Po*", che costituiscono parte integrante degli obiettivi e delle priorità d'intervento di cui al punto precedente. Tale documento, prendendo atto che lo stato della conoscenza



sul bacino del fiume Po non permette di delineare in termini esaustivi il quadro di riferimento per la pianificazione del bilancio idrico, ha individuato nei Piani di Tutela delle Acque regionali i principali strumenti conoscitivi per la redazione del Piano stralcio sul bilancio idrico, con riguardo a tutti gli elementi che attengono alla conoscenza dei sistemi idrici sotto l'aspetto quantitativo e all'evoluzione delle situazioni di criticità;

- a seguito dell'espressione del parere favorevole di conformità dell'Autorità di bacino (Deliberazione C. I. n. 3 del 5 aprile 2006) la Regione Lombardia ha infine *approvato* (con DGR n. 2244 del 29 marzo 2006) il proprio PTUA il quale contiene il bilancio idrico a scala regionale, che comprende elementi essenziali ai fini dell'aggiornamento del *Bilancio idrico per l'Adda sopralacuale*;
- nel frattempo, è entrato in vigore il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante "*Norme in materia ambientale*"), le cui disposizioni (in particolare quelle di cui agli artt. 141 ss.) hanno sostituito le norme della legge n. 36/1994 (la quale è stata abrogata dall'art. 175 del medesimo Decreto) senza peraltro modificare sostanzialmente le previsioni ivi contenute;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- l'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (attualmente: art. 20, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), prevede che la Provincia predisponga e adotti un Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), allo scopo di determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, di indicare le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico – forestale e per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; il successivo comma 6 del medesimo articolo dispone, inoltre, che gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino ai PTCP, una volta che essi siano entrati in vigore;
- ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 le Regioni, con propria legge, possono prevedere che il PTCP assuma il valore e gli effetti dei piani di settore della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa tra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti per tali piani di settore;
- per quanto riguarda il PAI l'art. 1, comma 11 delle Norme di Attuazione di tale Piano stabilisce espressamente che *i PTCP attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione*, stabilendo inoltre che i contenuti dell'intesa prevista da tale articolo definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del PTCP al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio, aggiungendo che gli strumenti urbanistici vadano adeguati nei riguardi dei PTCP per i quali sia stata raggiunta l'intesa tra l'Autorità di bacino e l'Amministrazione provinciale competente;



- in adempimento a quanto disposto dall'art. 20, comma 2 del suddetto D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Regione Lombardia (con gli artt. 15 ss. della L. R. n. 12 dell'11 marzo 2005) ha provveduto a disciplinare, oltre alla procedura di approvazione, i contenuti e l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province presenti nell'ambito territoriale di propria competenza;
- in particolare, l'art. 15, comma 3 della L. R. citata al punto precedente stabilisce che *“in ordine alla tutela ambientale, all'assetto idrogeologico e alla difesa del suolo, il PTCP definisce l'assetto idrogeologico del territorio secondo quanto disposto dall'articolo 56”*; quest'ultimo articolo, dal canto suo, stabilisce (comma 1, lett. b) che per la definizione dell'assetto idrogeologico del territorio di propria competenza, il PTCP può sviluppare ed approfondire (attraverso la realizzazione di opportuni studi e monitoraggi) i contenuti del Piano di bacino, in coerenza con le direttive regionali e dell'Autorità di bacino;
- il medesimo articolo 15 aggiunge inoltre (lett. e) che, per la parte inerente alla difesa del territorio, il PTCP (previa stipulazione delle Intese di cui all'art. 57 del D. lgs. n. 112/1998) assume il valore e gli effetti di Piano di settore (alla stessa stregua, cioè, degli stralci che costituiscono il Piano di bacino);
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20 ottobre 2006, la Provincia di Sondrio ha adottato il proprio PTCP, ai sensi delle norme della L. R. n. 12/2005 richiamate in precedenza e lo ha quindi trasmesso alla Regione per gli adempimenti necessari all'approvazione definitiva;

CONSIDERATO CHE

- a seguito dei numerosi approfondimenti condotti in sede di elaborazione ed aggiornamento degli strumenti conoscitivi utilizzati nella pianificazione relativa alla gestione delle risorse idriche, è emersa la necessità che, al fine di garantire una gestione sostenibile di tali risorse, tale pianificazione debba essere elaborata (al pari della programmazione ad essa conseguente) ad un livello di maggior dettaglio rispetto a quello di cui al PTUA regionale, prevedendo inoltre che il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico sia assoggettato a condizioni ulteriori rispetto a quelle contenute negli strumenti attualmente vigenti;
- coerentemente al suddetto orientamento, il Consiglio Regionale della Lombardia ha adottato (con Deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007) appositi *“Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”* i quali sono coerenti con le finalità della L. R. n. 12/2005;
- nell'ambito degli *Indirizzi* di cui al punto precedente, in particolare, è stato previsto di integrare il PTCP con l'inserimento, nell'ambito dello stesso, del Piano del Bilancio Idrico (PBI) provinciale, da elaborare sulla scorta degli elementi di cui al PTUA ed al PAI (Allegato 1 al Titolo III delle NA) ed al successivo documento *“Criteri per l'elaborazione del Progetto di Piano stralcio sul Bilancio Idrico del bacino idrografico del fiume Po”* (elaborato dalla Segreteria tecnico - operativa di questa Autorità di bacino di concerto con le Regioni e con la Provincia Autonoma di Trento ed adottato con Deliberazione C. I. n. 2 del 19 aprile 2007), il quale costituisce aggiornamento ed integrazione dei *“Criteri generali di impostazione del Piano stralcio sul bilancio idrico del bacino idrografico del fiume Po”*, allegati alla già menzionata Deliberazione C. I. n.



7/2002 (tali criteri sono stati redatti al fine di essere utilizzati per l'elaborazione di uno stralcio del Piano di bacino del Po specificamente indirizzato a definire il Bilancio Idrico di tale bacino e sono destinati ad essere utilizzati unitamente alle risultanze dei vigenti Piani di Tutela delle Acque);

- il PTCP di Sondrio, integrato con il relativo PBI, è stato poi sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la quale è tuttora in corso di svolgimento;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- il 9 agosto 2007 è stato stipulato tra l'Autorità di bacino del Po, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio e l'APAT un "*Accordo per la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse idriche in provincia di Sondrio attraverso l'integrazione degli strumenti di pianificazione*". Tale Accordo è propedeutico alla stipulazione dell'Intesa di cui all'art. 57 del D. lgs. n. 112/1998, a seguito della quale il PTCP approvato potrà acquistare l'efficacia del Piano di bacino per le materie da esso disciplinate rispetto a cui l'Intesa stessa si sia perfezionata;
- tra le suddette materie vi è anche il Piano del Bilancio Idrico (PBI) relativo alla Provincia di Sondrio, con le relative misure di tutela di cui al Titolo VI delle Norme di Attuazione del PTCP in corso di approvazione;
- con riguardo al territorio della Provincia di Sondrio, accanto all'ineludibile esigenza di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema (con particolare riguardo alle conseguenze del rilascio di nuove concessioni) sussiste, peraltro, la necessità di esaminare senza indugio le istanze per il rilascio delle concessioni di derivazioni di acqua per la produzione di energia idroelettrica attualmente pendenti che risultano conformi al PTCP adottato, al fine di evitare che il protrarsi della procedura di approvazione del PTCP finisca con l'arrecare un immotivato pregiudizio sia ai legittimi interessi dei soggetti proponenti, sia al pubblico interesse al corretto utilizzo delle potenziali risorse idriche presenti sul territorio;
- per contemperare adeguatamente le esigenze sopra evidenziate, appare necessario procedere fin d'ora alla convocazione di una o più conferenze di servizi finalizzate all'esame delle istanze per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua di cui al punto precedente ed all'emanazione degli atti e dei provvedimenti conseguenti, a mente del fatto che l'esame di compatibilità di tali istanze con i contenuti tecnici del PTCP adottato (con particolare riguardo a quelli del PBI) si presenta già pienamente esperibile alla data presente;
- nelle more delle conferenze di servizi di cui al punto precedente e, comunque, nella attesa dell'approvazione del PTCP di Sondrio e della stipulazione dell'Intesa di cui all'art. 57 del D. lgs. n. 112/1998, in virtù dell'esigenza di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema (con particolare riguardo alle conseguenze del rilascio di nuove concessioni di acqua per la produzione di energia idroelettrica), sussiste d'altro canto, la necessità di adottare, con riferimento a detto ambito territoriale, misure di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6bis della legge n. 183/1989 con



- il contenuto delle prescrizioni stabilite dall'articolo 75 delle Norme di Attuazione del menzionato PTCP;
- l'adozione di tali misure trova la propria giustificazione nella natura di “*stralci del Piano di bacino del fiume Po*” che caratterizza i vigenti strumenti della pianificazione del bilancio idrico (PTUA e Allegato 1 al Titolo III delle NA del PAI) e che è destinata a sussistere anche con riguardo al PBI della Provincia di Sondrio una volta che, per effetto della stipulazione dell'Intesa di cui ai punti precedenti, il PTCP (di cui il PBI è una componente) acquisterà, a sua volta, la natura e l'efficacia di Piano territoriale di settore propria del Piano di bacino del fiume Po;
 - la suddetta adozione di misure di salvaguardia, inoltre, è conforme al principio di sussidiarietà sancito dalla normativa comunitaria e dall'art. 118 della Costituzione, in virtù del fatto che la L. R. n. 12/2005 non attribuisce alla Provincia la potestà di fare ricorso a tale strumento di cautela nelle more dell'approvazione definitiva del PTCP e delle varianti dello stesso;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006, ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso da parte del Comitato Tecnico, con riferimento all'oggetto della presente deliberazione, nella seduta del 24 marzo 2009;



RITENUTO

di accogliere il parere espresso dal Comitato Tecnico e pertanto di farlo proprio;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto

DELIBERA**ARTICOLO 1**

1. Fino alla definitiva approvazione del PTCP di Sondrio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua da corpi idrici naturali di superficie nell'ambito territoriale di cui al suddetto PTCP è subordinato al rispetto di misure temporanee di salvaguardia (adottate ai sensi dell'art. 17, comma 6bis della legge 183/1989) con il contenuto delle prescrizioni stabilite dall'articolo 75 (*Disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali*) delle Norme di Attuazione del menzionato PTCP attualmente in corso di approvazione, il cui testo si allega alla presente Deliberazione (Allegato 1) come parte integrante e costitutiva della medesima. Resta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni di cui all'art. 47 delle Norme di Attuazione del PAI e di quelle del PTUA Lombardia relative al bilancio idrico del territorio della Provincia di Sondrio che siano più restrittive delle suddette misure di salvaguardia.
2. Nelle more dell'approvazione del proprio PTCP, la Provincia di Sondrio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Deliberazione, predispone e trasmette ai soggetti che hanno stipulato l'accordo del 9 agosto 2007 propedeutico alla stipulazione dell'Intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 112/1998, l'elenco cronologico delle giacenti richieste di derivazione d'acqua non conformi al PTCP adottato, dando inoltre comunicazione ai richiedenti dei motivi che ostano al proseguimento dell'istruttoria per il periodo di vigenza delle misure temporanee di salvaguardia di cui al punto precedente.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, al fine di evitare che il protrarsi della procedura di approvazione del proprio PTCP finisca con l'arrecare immotivato pregiudizio sia ai legittimi interessi dei soggetti proponenti sia al pubblico interesse al corretto utilizzo delle potenziali risorse idriche attualmente presenti sul territorio, la Provincia di Sondrio-deve procedere alla convocazione di una o più conferenze di servizi per l'esame di tutte le giacenti istanze di concessioni di derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica pubblicate sul B. U. R. L. e conformi al PTCP adottato, preliminari all'emanazione degli atti e provvedimenti conseguenti. L'invito di partecipazione alle suddette conferenze deve essere esteso anche ai soggetti richiedenti di cui al comma precedente. L'esame delle istanze di cui al presente comma è condotto sulla scorta degli elementi tecnici di cui agli elaborati del PTCP adottato e gli atti



conseguenti a tale istruttoria devono essere comunque assunti nel pieno rispetto delle misure di salvaguardia adottate con la presente Deliberazione.

4. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti emergano ulteriori problematiche inerenti alle istanze, con particolare riguardo alle richieste di modificazione e di rinnovo di cui all'art. 5bis del R. D. n. 1775/1933 e all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, la Segreteria Tecnico - operativa dell'Autorità di bacino procederà a darne informazione al Presidente del Comitato Istituzionale.

ARTICOLO 2

1. Copia della presente Deliberazione è pubblicata, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Le misure di salvaguardia di cui all'articolo 1 entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione di cui al comma precedente.

**Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della Pianificazione di
bacino**

(Dott. Francesco Puma)

Il Presidente

(On. le Roberto Menia)



COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 22 LUGLIO 2009

ALLEGATO 1

Disposizioni adottate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po come misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i. con riferimento al territorio della Provincia di Sondrio

*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Sondrio
(in fase di approvazione definitiva)*

Norme di Attuazione

(omissis)

Articolo 75

(Disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali)

1. Non possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua:
- nei bacini montani aventi superficie inferiore a 5 km²;
 - nei tratti dei corsi d'acqua in cui l'indice I_L, determinato per sottobacini e indicato nella cartografia riportata nella Tavola 6, sia inferiore al 40%;
 - lungo l'intero corso delle aste principali dell'Adda e del Mera;
 - nelle aree di elevato interesse naturalistico e paesaggistico individuate nel PTCP adottato, nei Parchi Nazionali e Regionali, nelle Riserve Naturali, nei SIC e nelle ZPS;
 - nei tratti di corsi d'acqua classificati a rischio R3 e R4 riportati nella Tavola 6 del PBI.



2. Possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua nei tratti di corsi d'acqua classificati a rischio R1 e R2, riportati nella Tavola 6 del PBI, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, a condizione che:
- la classe di rischio del tratto di corso d'acqua non superi per l'effetto della nuova derivazione la classe R2;
 - non sia compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti nel Programma Regionale di Tutela ed Uso delle Acque.
3. Possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua per usi di interesse locale, quando sussistano esigenze di approvvigionamento non altrimenti soddisfabili, anche in deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, nei seguenti casi:
- a. per il consumo umano;
 - b. per l'uso irriguo, limitatamente al periodo di irrigazione e a condizione che la portata massima derivata non ecceda i 40 l/s, che la dotazione specifica non superi 1 l/s per ettaro di superficie da irrigare e che il volume complessivo di prelievo non superi i 300.000 m³ all'anno;
 - c. per derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione non superiore ai 30 kW, utilizzate per autoconsumo in loco (alpeggi, rifugi, abitazioni rurali, case sparse, piccoli agglomerati, ecc.) o per alimentare zone sprovviste di linee elettriche e nel caso in cui l'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione non sia attuabile per motivi tecnico-economici;
 - d. per altri usi, se effettuati in serie ed in subordine agli usi potabile ed irriguo assentibili entro i limiti di prelievo di cui alle precedenti lettere a) e b) e purché non comportino un aumento delle portate derivate o del periodo di prelievo.
4. Il rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni è subordinato alla presentazione da parte del concessionario di studi specifici relativi agli ecosistemi dei corsi d'acqua interessati dalla derivazione, comprendenti la valutazione di ciascun aspetto di criticità preso in considerazione dal presente Piano e le eventuali proposte di misure, a carico del concessionario, di riduzione delle suddette criticità, di riqualificazione dell'ambiente fluviale e di miglioramento del Deflusso Minimo Vitale. In ogni caso dovranno essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(omissis)

